

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE,
COMPRESIVA DELLA FORNITURA DI RICAMBI E
DELL’ATTIVITA’ DI TARATURA, DEGLI IMPIANTI DI
PESATURA PRESSO I COMPLESSI IMPIANTISTICI E
CENTRI DI RACCOLTA GESTITI DA GEOFOR SPA**

CIG 91826301FF

(GARA N. 46 /2022)

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	7
Articolo 4 (Proroga).....	8
Articolo 5 (Rinnovo).....	9
Articolo 6 (Personale).....	9
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	10
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio).....	10
Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	11
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO e MODALITA' OPERATIVE.....	11
Articolo 10 (Manutenzione ordinaria).....	11
Articolo 11 (Ricambi).....	15
Articolo 12 (Verifica Periodica).....	16
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI.....	16
Articolo 13 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	16
Articolo 14 (Subappalto).....	17
Articolo 15 (Inadempimenti e penali).....	18
Articolo 16 (Risoluzione).....	19
Articolo 17 (Recesso).....	21
Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto).....	21
Articolo 19 (Cessione del credito).....	21
Articolo 20 (Invalidità parziale).....	21
Articolo 21 (Responsabilità dell'Appaltatore).....	21
PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA.....	22
Articolo 22 (Corrispettivo).....	22

Articolo 24 - (Cauzione Definitiva).....	26
Articolo 25 (Polizza Assicurativa).....	27
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 26 (Clausola codice etico).....	28
Art. 27 (Clausola antimafia ed altra documentazione)	29
Articolo 28 (Domicilio contrattuale).....	30
Articolo 29 (Riservatezza).....	30
Articolo 30 (Trattamento dei dati personali).....	31
Articolo 32 (Foro competente).....	31
Articolo 33 (Spese).....	31
Articolo 34 (Norme di rinvio).....	31

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●].[●].2022

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●] , con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”) la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta mediante Accodo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera dell'amministratore unico del [●]/[●]/[●], l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, comprensivo della fornitura di pezzi di ricambio, e manutenzione correttiva degli impianti di pesatura ubicati presso i complessi impiantistici e centri di raccolta gestiti da Geofor S.p.A. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.3 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.4 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) Descrizione impianti di pesatura Sede Pontedera

Allegato 2) Descrizione impianti di pesatura Sede Pisa

Allegato 3) Descrizione impianti di pesatura Centri di Raccolta

Allegato 4) Descrizione impianti di pesatura mobili ESEMOB Pisa

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria - comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambi e dell'attività di taratura - e della manutenzione correttiva degli impianti di pesatura installati presso i complessi impiantistici ed i centri di raccolta gestiti da Geofor S.p.a.

Gli impianti di pesatura sono ubicati presso i seguenti siti:

- Complesso impiantistico Pisa di Via di Granuccio 2, loc. Ospedaletto (PI);
- Complesso impiantistico di Pontedera in Viale America 105, loc. Gello di Pontedera (PI);

- 1 Centro di Raccolta di Bientina, Via Fermi
- 2 Centro di Raccolta di Buti, loc. ex Macelli;
- 3 Centro di Raccolta di Calci, Via del Paduletto;
- 4 Centro di Raccolta di Calcinaia, Via del Marrucco ;
- 5 Centro di Raccolta di Capannoli , Via Reggina
- 6 Centro di Raccolta di Casciana Terme Lari, Via Del Commercio ;
- 7 Centro di Raccolta di Casciana Terme Lari, Via Melorie (Perignano) ;
- 8 Centro di Raccolta di Cascina, Via Campania ;
- 9 Centro di Raccolta di Castel Franco, Via Tabellata;
- 10 Centro di Raccolta di Castel Franco loc. Orentano, Via della Chiesa;
- 11 Centro di Raccolta di Crespina-Lorenzana , Via Lavoria
- 12 Centro di Raccolta di Fauglia, Via Querciole ;
- 13 Centro di Raccolta di Montopoli , Via Kennedy
- 14 Centro di Raccolta di Palaia, Via Volta;
- 15 Centro di Raccolta di Pisa, loc. Putignano;
- 16 Centro di Raccolta di Pisa, loc. Tirrenia;
- 17 Centro di Raccolta di Pisa, loc. Via Pindemonte;
- 18 Centro di Raccolta di Pisa, Via Ragghianti;
- 19 Centro di Raccolta di Pisa, Via S. Jacopo.
- 20 Centro di Raccolta di Ponsacco, Viale Europa, loc. Le Melorie;
- 21 Centro di Raccolta di Pontedera, Via Don Mei;

- 22 Centro di Raccolta di San Giuliano Terme, loc. Albavola;
- 23 Centro di Raccolta di San Miniato Basso , Via Castellonchio;
- 24 Centro di Raccolta di Santa croce, Via Marco Polo
- 25 Centro di Raccolta di Terricciola, Via Pian D'Era;
- 26 Centro di Raccolta di Vecchiano, loc. Legnaia ;
- 27 Centro di Raccolta di S. Maria a M. Via Marconi 1

Centri di Raccolta Mobili (ESEMOMB): nr. 5 centri dislocati sul territorio comunale di Pisa

2.2 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il numero dei Centri di raccolta sopra elencati può variare durante la vigenza contrattuale, in aumento o diminuzione, in base alle specifiche richieste delle Amministrazioni comunali territorialmente competenti. L'Appaltatore dichiara pertanto di essere consapevole che il numero dei Centri di Raccolta indicati nella tabella è presunto e che può subire variazioni senza che possa pretendere e/o richiedere alcuna indennità, risarcimento, indennizzo o compenso ulteriore oltre al corrispettivo per l'attività svolta.

In caso di apertura di nuovi Centri di Raccolta l'Appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi di manutenzione anche presso i nuovi Centri la cui ubicazione ed apertura sarà preventivamente comunicata da Geofor.

2.3 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che presso i sopra indicati siti vengono svolte le seguenti attività:

- **Complesso impiantistico di Pisa:** gestione sito di Pisa con pesa, portineria e uffici e spogliatoi, parte dei servizi di raccolta dei rifiuti sul territorio con palazzina uffici e spogliatoi, confezionamento dei kit necessari alla raccolta attraverso il sistema del porta a porta, il lavaggio mezzi, gestione post morte della discarica Croce al Marmo e aree di parcheggio mezzi e magazzino.
- **Complesso impiantistico di Pontedera:** gestione all'interno della piattaforma dei rifiuti provenienti dalla raccolta. Presso tale complesso sono presenti uffici, parcheggi, la portineria, la pesa, l'impianto di compostaggio aerobico, un impianto di selezione della carta e del cartone, un impianto di selezione dei rifiuti ingombranti, RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche), legno e RUP (rifiuti urbani pericolosi) e la stazione di trasferimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati;

- **Centri di Raccolta:** raccolta differenziata dei rifiuti a disposizione delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche per i soli rifiuti assimilati/assimilabili. Gli utenti, durante l'orario di apertura, hanno la possibilità di portare diverse tipologie di rifiuti, compresi gli ingombranti e i pericolosi.
- **Centri di Raccolta Mobili (ESEMOb),** sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti a disposizione delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche per i soli rifiuti assimilati/assimilabili posizionati sul territorio di Pisa

2.3 Per la disciplina di dettaglio delle modalità di esecuzione dei servizi di manutenzione si rimanda agli articoli che seguono del presente atto.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo ha durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento).

3.2 L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell' Accordo o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.3 **Premesso che** in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre us è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2021 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società

Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi;
- b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 4 (Proroga)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza del presente Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre le attività espletate.

In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (*in lettere sei*) mesi

Articolo 5 (Rinnovo)

5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo Quadro per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.4.

Nel contratto rinnovato l'esecuzione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Accordo iniziale.

5.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare il rinnovo ne dà comunicazione all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti il rinnovo, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata esecuzione dei servizi rinnovati.

Articolo 6 (Personale)

6.1 L'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

L'Appaltatore si obbliga altresì:

A) ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative;

B) a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio;

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di irregolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è: [●]

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO e MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10 (Manutenzione ordinaria)

10.1 Gli impianti di pesatura sui quali l'Appaltatore deve svolgere l'attività manutentiva sono attualmente i seguenti:

Tab.1 - Presso complesso impiantistico di Pontedera		
nr	tipologia	dimensioni
n. 4	pese a ponte	18x3 m
n. 1	pesa a ponte	8x3 m
n. 1	piattaforma di pesatura	0,6x0,6m

Tab.2 - Presso complesso impiantistico di Pisa		
nr	tipologia	dimensioni
n. 2	pese a ponte	18x3 m
n. 2	piattaforme di pesatura	0,6x0,6m
n.1	Terminale di taratura servizio carroponti	D800

Tab.3 - A titolo esemplificativo per i Centri di Raccolta (si rimanda agli allegti)		
nr	tipologia	dimensioni
n. 1	pesa a ponte	8x3 m
n. 1	piattaforma di pesatura	1,20 x 1,20 o 1,25x1,25 m

Tab.4 - presso CIASCUN Centro di Raccolta mobile ESEMOB		
nr	tipologia	dimensioni
n. 1	pesa a piatto	0,5 x 0,5 m

Si rimanda altresì al precedente art. 2.2 in caso di nuova apertura o chiusura di impianti di pesatura.

10.2 L'Appaltatore, con propria organizzazione, deve effettuare un totale di n° 2 interventi annui di manutenzione ordinaria per le pese degli impianti riportati in Tab. 1, 2 e 3. Ogni intervento deve essere effettuato in conformità alla direttiva O. I. M. L. (Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale R76 /UNI CEI EN 45501). I controlli da effettuare durante l'intervento di manutenzione ordinaria devono riguardare sia l'impianto meccanico che elettronico ed i relativi collaudi.

10.3 In uno dei 2 interventi annui l'Appaltatore deve effettuare la taratura dei sistemi di pesatura ai sensi della normativa UNI EN ISO con masse campione certificate LAT ACCREDIA e con rilascio dei rapporti di taratura ai sensi della normativa vigente e completi del dato di incertezza. Nell'intervento in cui non è previsto il rilascio dei rapporti di taratura all'appaltatore è richiesta comunque la verifica del sistema di pesatura con masse campione certificate.

10.4 Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere effettuati con periodicità semestrale; detti interventi sono a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- controllo di tutta la parte meccanica e della struttura
- controllo dell'oscillazione della piattaforma, con eventuale regolazione dell'oscillazione
- controllo dei punti di carico
- lubrificazione ed ingrassaggio delle parti che lo necessitano

- controllo dei cavi di collegamento, di terra e scatole di giunzione
- verifica dei parametri di legalizzazione
- verifica del corretto funzionamento della piattaforma.

Gli interventi sull'impianto elettronico devono riguardare la:

- verifica dei parametri di legalizzazione;
- revisione del terminale;
- verifica della stampante.

I collaudi devono riguardare:

- le prove di fedeltà;
- le prove di carico decentrato.

10.5 Per la manutenzione ordinaria l'Appaltatore deve effettuare l'intervento entro e non oltre 4 giorni dalla data richiesta.

10.6 Nel caso in cui, nel corso dell'intervento di manutenzione ordinaria, si riscontrassero rotture e/o malfunzionamenti dell'impianto di pesatura deve essere compilato il libretto metrologico della camera di commercio (Decreto del 21 aprile 2017 n° 93 e s.m.i.).

10.7 Nel caso in cui, nel corso dell'intervento di manutenzione ordinaria l'Appaltatore rileva e/o manomette il sistema di pesatura, sigilli ecc. deve ripristinare il sistema secondo quanto previsto dal Decreto del 21 aprile 2017 n° 93 e s.m.i.

10.8 Gli interventi di manutenzione ordinaria sui sistemi di pesatura dove è presente il terminale DIADE DD2050 o versioni superiori (esempio DD2060) l'Appaltatore esegue la manutenzione della parte hardware del sistema sono esclusi interventi relativi al software installato.

Articolo 11 (Manutenzione correttiva)

11.1 In riferimento agli impianti descritti in TAB.1 ,2, 3, 4 di cui all'art. 10, la manutenzione correttiva o a guasto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi guasti piattaforme di pesatura inteso nelle varie tipologie in uso
- ripristino funzionalità della piattaforme di pesatura in uso nei siti sopra indicati, compreso l'eventuale smontaggio e rimontaggio di parti, terminali elettronici e stampanti, scatole di giunzione, celle di carico digitali a compressione CPD-M , celle di carico analogiche a compressione CPR-M , cavi elettrici di connessione, minuterie varie, meccaniche, e/o di

carpenteria metallica, parti elettriche ed elettroniche e quant'altro ritenuto necessario per addivenire alla riparazioni.

- Pronto intervento entro 4 ore dalla chiamata dalle 7.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato;

11.2 Per quanto riguarda gli interventi di riparazione da effettuarsi presso le sedi Geofor si precisa sin d'ora che:

- l'attività di riparazione/ripristino deve essere eseguita da personale specializzato del settore d'impiego;
- i ricambi e/o materiali forniti devono essere della migliore qualità di primaria marca e marchiati CE, forniti di certificazione;
- la Committente si farà carico dello smaltimento dei prodotti risultanti dall'attività svolta presso le sedi delle diverse unità operative e amministrative di Geofor.

11.3 In caso di riparazione, su guasti improvvisi e in tutti i casi di pericolo, nelle ore diurne e/o prefestive con ripristino in sicurezza dell'unità di pesatura interessata dal guasto, l'intervento è affidato senza esame del preventivo di spesa che dovrà sempre rispettare quanto offerto in sede di gara.

Nel consuntivo l'Appaltatore deve riportare le seguenti componenti minime:

- estremi di identificazione oggetto di intervento, oppure dell'apparecchiatura, o della fornitura;
- le ore di mano d'opera per ciascuna delle tipologie di lavorazione presso la sede dell'officina della ditta aggiudicataria o presso la Committente moltiplicato per il costo unitario offerto nell'offerta;
- costo di acquisto per la fornitura di parti di ricambio;
- costo unitario e totale della fornitura di materiale per la riparazione e/o la ricostruzione delle parti meccaniche;
- tempistica di consegna e/o di esecuzione del servizio
- dichiarazione dello sconto sul listino dei materiali e/o ricambi impiegati e offerto in sede di offerta e copia o estratto del listino.
- Trasferta km prevista

11.4 Sono a carico dell'Appaltatore inoltre tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti, tute ad uso limitato, mascherine, inserti antirumore, etc.) ed i DPC (dispositivi di protezione collettiva quali transenne, schermi protettivi ecc.) idonei ad operare in Impianto conformemente ai documenti di sicurezza applicabili, in particolare DUVRI, DVR, nonché il materiale d'uso e le attrezzature individuali per il proprio personale (lampade portatili e relativi ricambi, materiale assorbente per piccoli spandimenti d'olio, stracci o carta asciugamani, etc.).

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente, contestualmente alla consegna del ricambio, la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione

L'Appaltatore fornisce la garanzia sul funzionamento delle riparazioni effettuate per un periodo di 6 mesi.

L'Appaltatore si impegna altresì ad eseguire le riparazioni di parti in garanzia, nonché la sostituzione dei materiali difettosi e/o non funzionanti entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Articolo 12 (Ricambi)

12.1 Nel caso in cui, durante un intervento di manutenzione ordinaria, l'Appaltatore riscontri parti ammalorate e/o anomalie sul funzionamento dell'impianto di pesatura tali da giustificare la sostituzione di parti elettroniche o meccaniche, l'Appaltatore informa il DEC che fornisce l'autorizzazione a procedere alla sostituzione. Inoltre l'Appaltatore deve dettagliare nel rapporto di lavoro finale tutti i pezzi di ricambio impiegati relativi alla ditta costruttrice dell'impianto di pesatura. I prezzi di tali ricambi sono determinati con l'applicazione della percentuale di ribasso sui listini offerta in sede di gara e di cui al successivo art. 23. Eventuali voci di costo non prevedibili, non ricompresi nella garanzia o nel listino prezzi, devono essere sottoposti a Geofor in via preventiva rispetto alla lavorazione di sostituzione, e saranno soggette all'approvazione sulla base di prezzi di mercato.

12.2 Nel caso in cui, durante un intervento di manutenzione ordinaria, l'Appaltatore riscontri la necessità di procedere alla rimozione dei contrassegni di verifica periodica, l'Appaltatore deve informare il DEC e può procedere alla rimozione solo previa autorizzazione da parte del DEC stesso.

12.3 Tutti i pezzi di ricambio devono essere nuovi ed originali, corredati da dichiarazione di conformità e certificato di originalità e rispondenza alle normative CE. Sui medesimi l'Appaltatore deve fornire documento di garanzia di funzionamento per due anni, firmato dal Responsabile. I pezzi di ricambio sostituiti che siano ancora in garanzia non devono essere addebitati a Geofor SpA.

Articolo 13 (Verifica Periodica)

13.1 L'Appaltatore deve provvedere alle procedure per la verifica periodica degli impianti di pesatura come indicato nel Decreto del 21 aprile 2017 n° 93 e s.m.i. e nel rispetto della normativa di settore.

13.2 Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di rimozione dei contrassegni di verifica periodica l' Appaltatore deve provvedere alla verifica periodica al termine della riparazione.

13.3 Ad ogni intervento di verifica periodica l'Appaltatore deve fornire pesi campione LAT ACCREDIA, trasportati e movimentati a cura e spese della del medesimo, in quantità adeguata alla portata massima (carico massimo ammissibile) della bilancia.

13.4 Ad ogni intervento sull'impianto di pesatura l'Appaltatore deve produrre una relazione con la descrizione delle operazioni, delle procedure e delle tarature degli strumenti metrici eseguiti completi di numero e luogo dei contrassegni asportati. Tale relazione sarà conservata a cura dell'utente metrico.

13.5 L'Appaltatore deve:

- ✓ espletare le pratiche metriche con organi preposti comprese le spese per imposte, tasse e tributi necessari all'espletamento delle pratiche stesse;
- ✓ Aggiornare il Libretto Metrologico dello strumento in cui è riportata ogni variazione riguardante lo strumento metrico ai sensi del Decreto del 21 aprile 2017 n° 93 e s.m.i.

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 14 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

14.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 15 (Subappalto)

15.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

15.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 18, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

15.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni (ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#));
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice](#) civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

15.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16 (Inadempimenti e penali)

16.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

16.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) nel caso di ritardato inizio e/o termine e/o sospensione ingiustificata delle operazioni oggetto dell'affidamento, rispetto alle frequenze indicate, l'applicazione di una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, fatti salvi i maggiori danni;
- b) nel caso di utilizzo di personale non qualificato e mezzi non idonei rispetto a quanto indicato, comporterà una penale pari ad euro 1.000,00 per ciascuna persona e/o automezzo risultati non conformi rispetto alle condizioni previste;
- c) nel caso di comportamento non corretto da parte del personale impiegato in termini di rispetto delle procedure interne alle sedi in cui si svolge il servizio verrà applicata una penale pari a € 150 per contestazione;
- d) in caso tardiva comunicazione o mancata comunicazione in merito a ritardi, variazioni di personale o di servizio verrà applicata una penale pari a € 150 per contestazione;
- e) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 150,00 (euro centocinquanta) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00).

16.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

16.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

16.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

16.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 17 (Risoluzione)

17.1 Fermo rimanendo quanto già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) mancato e reiterato rispetto delle procedure interne alle sede in cui viene svolto il servizio;

- b) grave e debitamente accertata inadempienza sulle norme in materia di prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- d) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo;
- g) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- h) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- i) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- j) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- k) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

17.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

17.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

17.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 18 (Recesso)

18.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

18.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)

19.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

19.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 20 (Cessione del credito)

20.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 21 (Invalidità parziale)

21.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 22 (Responsabilità dell'Appaltatore)

22.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione

dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno degli impianti di Geofor s.p.a.

22.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

22.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 23 (Corrispettivo)

23.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i prezzi di seguito elencati oltre IVA in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72:

Descrizione del servizio	Prezzi iva ed oneri della sicurezza esclusi
--------------------------	---

Impianti di pesatura Pontedera	€/intervento [●]
Impianti di pesatura Pisa	€/intervento [●]
Impianti di pesatura CDR (nr. 27 CDR)	€/intervento [●]
Impianti di pesatura ESAMOB (nr. 5)	€/intervento [●]
Ricambi	Ribasso del _____ % sul Listino dei ricambi originali
Importo aggiuntivo sulla verifica metrica triennale ai sensi Decreto del 21 aprile 2017 n° 93 e s.m.i.	€/intervento [●]
Interventi per riparazione correttiva	€/h_____

L'Appaltatore emette la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Articolo 24 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

24.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 91826301FF.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

24.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 24.6.

24.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;

- (Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

24.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

24.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- la prima rata decorsi 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto;

- la seconda rata 12 (dodici) mesi dal pagamento della prima rata. Per ciascun sito le rate sono le seguenti:

sito	rata
Complesso impiantistico di Via Di Granuccio a PISA	€ 320
Complesso impiantistico di Viale America 105 a PONTEDERA	€ 340

Centri di Raccolta e ESAMOB	€ 2.335
-----------------------------	---------

24.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .
 Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

24.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

24.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 91826301FF.

Articolo 25 - (Cauzione Definitiva)

25.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

25.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

25.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

25.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

25.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 26 (Polizza Assicurativa)

26.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

26.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];

- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa, inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra .

26.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .

26.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

26.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (Clausola 231)

27.1 L' Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>) e dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;

- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 28 (Clausola antimafia ed altra documentazione)

28.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

28.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

28.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

28.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 29 (Domicilio contrattuale)

29.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 30(Riservatezza)

30.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

30.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

30.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

30.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 31 (Trattamento dei dati personali)

31.1 Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 32 (Foro competente)

32.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 33 (Spese)

33.1 Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 34 (Norme di rinvio)

34.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali

successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie